

Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012.

1. Il quadro legislativo nazionale

La riforma del Titolo V della Costituzione traccia un sistema educativo unitario nel quale allo Stato è riconosciuta la competenza esclusiva “sulle norme generali sull’istruzione” e sulla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale“ (art. 117, secondo comma lettera n) e m). E’ attribuita, inoltre, allo Stato la determinazione di principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma). La disciplina costituzionale del sistema educativo si trova principalmente, ma non solo, nel novellato articolo 117 della Costituzione, perché già gli artt. 33 e 34 individuano le caratteristiche basilari del sistema scolastico.

Alle Regioni, oltre alla potestà legislativa esclusiva sull’istruzione e sulla formazione professionale (art. 117, terzo comma), è riconosciuta la potestà legislativa concorrente in materia d’istruzione sulla quale insistono sia lo Stato (con i principi fondamentali) sia le Regioni (con le norme di dettaglio).

Il territorio regionale è riconosciuto come il livello ottimale per governare in maniera equa ed efficiente l’organizzazione della rete scolastica e l’offerta formativa. Pertanto la Regione Puglia, nell’ambito delle sue competenze, attribuisce un ruolo fondamentale alla qualità della formazione, in quanto leva delle strategie di sviluppo territoriale, e alla scuola pubblica come laboratorio per costruire il futuro delle giovani generazioni.

Gli ambiti specifici nei quali la Regione Puglia intende sviluppare la sua azione sono:

- la programmazione della rete scolastica e dell’organizzazione del servizio;
- il monitoraggio e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome;
- la gestione e l’amministrazione delle risorse umane e finanziarie;
- il riparto delle funzioni tra Regioni, Province e Comuni in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il ruolo partecipativo delle autonomie scolastiche, degli attori della scuola e dei soggetti sociali ed economici all’interno del processo di programmazione;
- la istituzione di organismi di *governance* del sistema dell’istruzione a livello regionale e provinciale per favorire il confronto sulle politiche dell’istruzione, il raccordo interistituzionale tra i diversi livelli di governo e la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle realtà economiche e sociali.

Principale normativa statale di riferimento:

Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 (artt. 138 e 139);

D.M. 15 marzo 1997 n.176, D.M.24 luglio 1998 n.331 e D.P.R. 18 giugno 1998 n.233;

Legge costituzionale 18 ottobre, 2001, n. 3;

Art.1 comma 632 della **Legge 27 dicembre 2006, n.296 e D.M. 25 ottobre 2007** (Istruzione per gli adulti);

Legge 2 aprile 2007, n.40;

DPCM 25 gennaio 2008;

Decreto- legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito in legge 4 dicembre 2008, n. 189;

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226 ;

Art.64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.133 (Piano programmatico per la riduzione della spesa in ambito scolastico);

Decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito in Legge 27 febbraio 2009 n.14;

DPR 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola);

DD.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87,88,89 recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;

Accordo del 29 aprile 2010 riguardante il “Primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 27 co. 2) del D.Lgvo n.226/2005”;

Decreto Interministeriale (MIUR – MLPS) del 15 giugno 2010.

Sono ancora in via di definizione:

- lo schema di Regolamento recante “Accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di istruzione secondaria” con il quale sarà possibile garantire una maggiore flessibilità nell’impiego di docenti; al riguardo, in data 22 giugno, il MIUR ha trasmesso due nuove versioni delle tabelle di confluenza delle attuali classi di concorso per l’insegnamento delle discipline relative alle prime classi della scuola secondaria di secondo grado”;

- lo schema di Regolamento riguardante la Formazione iniziale del personale docente riguardo al quale il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo;

- lo schema di Regolamento recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” con il quale sarà ridefinito l’assetto organizzativo - didattico dei centri di istruzione per gli adulti.

- le Linee guida per l’attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale - Art. 13 comma 1-quinquies L. 40/2007.

2. I dati di contesto

La realtà della Puglia, nelle materie di riferimento, alla luce dei dati e delle informazioni rivenienti dalle più recenti indagini in materia, sembra essere caratterizzata da alcune criticità storiche e da altrettanti punti di forza, anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea in merito alla necessità di innalzare i livelli di scolarizzazione della popolazione adulta e favorire, oltre il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, anche una maggiore occupabilità in esito ai percorsi di istruzione e formazione.

Tra i **punti di debolezza**, sinteticamente, rientrano:

- tassi di abbandono delle scuole superiori molto elevati (23,9% (*) e 2%(**)) superiori al dato nazionale (19,2% (*) e 1,6%(**)). L’abbandono si concentra soprattutto negli Istituti Tecnici e Professionali con livelli più marcati tra gli studenti maschi;

- difficoltà nella ricerca di occupazione da parte di quei segmenti più istruiti della forza lavoro, in particolare le donne, in possesso di titoli di istruzione elevati ma di carattere generale (spesso con diploma scuola secondaria non in aree tecniche, oppure con laurea nel settore umanistico-sociale) non corredate dalle opportune competenze trasversali soprattutto di tipo informatico e linguistico; difficoltà di sbocco occupazionale congruente con profili formativi più elevati. Inoltre il mercato del lavoro non appare in grado di esprimere posizioni lavorative corrispondenti e/o adeguate a maggiore qualificazione, soprattutto nel settore tecnico scientifico, in quanto espressione di un

sistema produttivo con un livello di innovazione tecnologica medio-basso, caratterizzato da scarsa apertura al dialogo con soggetti esterni alle imprese¹;

- tendenza alla polarizzazione dell'offerta di lavoro tra qualificazioni "alte" (laureati) e "basse" (soprattutto immigrati) e conseguente carenza nell'offerta di figure professionali intermedie di tipo tecnico; deperimento delle competenze professionali connesso alla precarizzazione dei rapporti di lavoro; partecipazione della popolazione adulta alle attività di formazione permanente e continua ancora contenuta e lontana dagli obiettivi fissati dal Consiglio dell'Ue per il 2010;
- interazioni di sistema ancora limitate tra gli attori economici, sociali ed istituzionali;

Altri elementi di criticità nell'organizzazione dell'Offerta Formativa sul territorio:

- Assenza di una concreta definizione di ambiti territoriali dell'offerta formativa;
- Presenza di istituti sottodimensionati ovvero sovradimensionati rispetto ai parametri, minimo e massimo, previsti dal DPR 233/98;
- Presenza di numerosi punti di erogazione del servizio sottodimensionati in ambito regionale, con conseguente frammentazione della popolazione scolastica ed aggravio dei costi di gestione a carico degli Enti Locali;
- Utilizzo non sempre razionale delle strutture edilizie esistenti;
- Distribuzione dell'offerta formativa degli istituti superiori, non sempre omogenea nei diversi ambiti territoriali.

Tra i **punti di forza** appaiono importanti opportunità per lo sviluppo della Regione:

- un elevato tasso di scolarità dell'istruzione secondaria superiore della popolazione di età compresa tra i 15 e i 19 anni (94,4% 14-18 anni), più elevato di quello medio nazionale (93,2% 14-18 anni);
- la presenza di alcuni poli produttivi di eccellenza fondati su un utilizzo intenso del sapere tecnico-scientifico, che alimentano una quota significativa di esportazioni di beni ad elevato valore aggiunto tecnologico.

Dati sulla rete scolastica in Puglia

Va anche considerato che, a fronte di una rete scolastica certamente bisognosa di razionalizzazione, resta il dato di fondo che in Puglia la media degli alunni per ciascuna istituzione scolastica autonoma è abbastanza elevata (742 in provincia di Bari, 728 a livello regionale) e, comunque, in linea con la media nazionale. Anche le istituzioni scolastiche autonome sono passate da 926 (a.s. 2009 / 2010) a 914 (a.s. 2010 / 2011), con le seguente articolazione:

Province	Circoli didattici		Istituti comprensivi		Scuole medie		Istituti di II grado		TOTALE	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
BA	98	36,16	10	5,81	84	43,30	81	29,24	273	29,87
BAT	29	10,70	2	1,16	24	12,37	26	9,39	81	8,86
BR	35	12,92	6	3,49	22	11,34	26	9,39	89	9,74
FG	45	16,61	37	21,51	26	13,40	50	18,05	158	17,29
LE	26	9,59	84	48,84	17	8,76	54	19,49	181	19,80
TA	38	14,02	33	19,19	21	10,83	40	14,44	132	14,44
PUGLIA	271	(29,65)	172	(18,82)	194	(21,22)	277 *	(30,31)	914	100,00

Fonte: Ultimi dati disponibili (*) Istat – Indagine sulle forze di lavoro – Percentuale di 18-24enni con la sola licenza media e non più in formazione e (**) MIUR Servizio Statistico – La dispersione scolastica – maggio 2008 - Studenti che hanno abbandonato gli studi per regione (per 100 iscritti). "Lavoratori e mondi del lavoro in Puglia" di V. Persichella – Franco Angeli, Milano, 2009.

3. I livelli di governo del sistema educativo (*governance*)

La programmazione e l'organizzazione dell'offerta formativa, in conformità al principio di sussidiarietà, orizzontale e verticale, di adeguatezza, e tenuto conto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si articolano secondo i seguenti livelli di governo:

livello regionale: spetta alla Regione la programmazione, il coordinamento e lo sviluppo dell'intero sistema di istruzione e formazione professionale regionale;

livello provinciale: le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio; esse adottano programmi annuali, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale;

livello locale: i comuni concorrono alla determinazione degli obiettivi della programmazione regionale, adottando, in coerenza con tali obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione con riferimento alle esigenze della collettività e del territorio comunale.

4. Finalità e obiettivi generali della programmazione e l'organizzazione dell'offerta di istruzione e di istruzione e formazione professionale

La Regione intende programmare l'offerta di istruzione e formazione secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio settoriale, territoriale e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità educative, per il conseguimento di un più elevato successo scolastico e formativo e per garantire l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro ad ogni persona.

A questo fine la Regione intende sostenere e valorizzare la differenziazione e la pluralità dell'offerta formativa, i dispositivi di riconoscimento dei crediti formativi e di sostegno alla reversibilità delle scelte, il raccordo tra i diversi livelli di istruzione e formazione, la loro organicità e percorribilità.

Nell'azione di programmazione la Regione intende avvalersi, secondo criteri di governo condiviso (*governance*), del contributo delle parti sociali e dei soggetti sociali ed istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione.

La Regione favorisce un'organizzazione dell'offerta formativa secondo modalità di rete, che consentano il rispetto delle scelte delle persone, l'utilizzo integrato delle risorse esistenti e il raccordo con i fabbisogni professionali dei territori.

L'attuazione dei programmi di sviluppo locale e settoriale o di comparto saranno sostenuti in prospettiva attraverso la promozione di Poli di alta formazione e ricerca, in grado di includere i poli formativi (relativi alla fascia di età 14-19 anni) e di raccordarsi con le Università e il sistema produttivo.

In generale, si ritiene di favorire, nell'organizzazione complessiva della rete, iniziative che si muovano nel senso dell'innovazione didattica, funzionali alle esigenze dell'utenza e a contrastare i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica.

5. Norme e dati per il dimensionamento e la distribuzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio

Il DPR 233/98 prevede finalità e parametri per il dimensionamento:

- Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.

- Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione.

- Il raggiungimento delle dimensioni stabilite ha l'ulteriore finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.

L'art. 2 del DPR 233/98 stabilisce anche gli indici di popolazione scolastica minima e massima a cui devono rispondere le istituzioni scolastiche per acquisire o mantenere la personalità giuridica. All'interno di tali indici, la dimensione ottimale delle singole scuole è definita in base ai seguenti elementi: a) consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento; b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza; c) incidenza dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile; d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, per la presenza di particolari situazioni (coesistenza di molteplici gradi di scuola o indirizzi di studio, officine e laboratori altamente specializzati; presenza di attività di educazione degli adulti, ecc). L'art. 2, comma 5 del citato DPR 233/98 dispone che, qualora non vengano raggiunti detti parametri numerici, le scuole sono unificate in senso orizzontale o verticale.

Gli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 112/98 consentono alle Regioni e agli Enti locali di intervenire sul dimensionamento e l'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni essenziali e ineludibili:

- la presenza del prescritto numero di alunni e di un'effettiva e diffusa aspettativa sul territorio, da parte degli studenti, delle famiglie e delle varie componenti sociali (specie con riferimento ai nuovi indirizzi di studio);

- la necessità di riequilibrare l'offerta formativa sul territorio, prevedendo eventuali integrazioni ed evitando in ogni caso interferenze e sovrapposizioni; la formale assunzione degli oneri di legge da parte degli Enti locali competenti (strutture edilizie e spese di funzionamento), ai sensi della legge n.23/96;

- la capienza nell'ambito delle dotazioni organiche del personale dirigente, docente e non docente della scuola, complessivamente assegnato in ambito regionale.

Va peraltro evidenziato come lo Stato può influenzare notevolmente l'esercizio delle competenze degli Enti locali in materia, tenuto conto che il numero massimo di istituzioni scolastiche autonome non può superare la dotazione organica regionale dei dirigenti scolastici che, sulla base del decreto ministeriale 13.5.2010, n. 46, per la Puglia, nell'anno scolastico 2010-2011, è di n. 914 unità.

A questo si aggiunge il contingente regionale di organico A.T.A., che condiziona pesantemente la possibilità di mantenere aperti dei punti di erogazione del servizio scolastico.

La sentenza della Corte Costituzionale n.200/2009 ha sottolineato la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica, che deve però integrarsi con le scelte dello Stato sull'attribuzione dell'organico, di sua competenza, in quanto la revisione dei criteri di formazione delle classi e la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici rientrano nelle "norme generali sull'istruzione".

Il dimensionamento e l'articolazione della rete scolastica per l'a.s. 2011/2012 si colloca in una fase particolarmente delicata per il sistema educativo, non solo per la progressiva attuazione del riordino dell'istruzione secondaria liceale, tecnica e professionale, ma anche per gli ulteriori tagli degli organici del personale della scuola che essa comporta.

6. Linee guida per l'a.s. 2011/2012 concernenti i criteri e parametri per il dimensionamento e la distribuzione della rete scolastica; indirizzi per la programmazione dell'Offerta formativa.

Le linee guida per l'anno scolastico 2011/2012 costituiscono lo strumento di definizione dei criteri e delle modalità alle quali le Province ed i Comuni debbono attenersi per la definizione del dimensionamento, della distribuzione territoriale della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa.

6.1 Dimensionamento e distribuzione della rete scolastica

La Regione Puglia intende il dimensionamento come una operazione strettamente connessa alla programmazione dell'offerta formativa, disegno strategico di efficace risposta ai bisogni educativi e sociali dell'utenza e alle dinamiche di sviluppo territoriali e generali.

Il dimensionamento, quindi, non è un'operazione tecnica o puramente finanziaria, ma va coniugata con l'innalzamento complessivo dei livelli di prestazione del servizio e con le pari opportunità sociali e di genere. Deve tener conto, pertanto, della diversa collocazione della popolazione, del sistema dei trasporti esistente e della funzione "politica" di presidio di legalità che molte scuole ricoprono.

Il dimensionamento risponde all'esigenza di:

- garantire alle comunità locali una pluralità di scelte articolate sul territorio
- inserire i giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolare le capacità di apprendimento e di socializzazione
- evitare una eccessiva frammentazione nei casi in cui l'esigenza di salvaguardare una scuola autonoma non sia resa necessaria da particolari e specifiche condizioni territoriali.

Sulla base di tali obiettivi, la Regione Puglia intende il dimensionamento come connotazione della strategia dell'organizzazione ottimale dell'offerta formativa; in tal senso individua alcune indicazioni generali che vanno collegate agli indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa. Tali indicazioni e indirizzi di programmazione intendono promuovere scelte che, nell'ambito del rispetto delle norme e dei parametri, tengano presenti anche le riflessioni pedagogico-didattiche volte alla promozione del successo scolastico e alla riduzione dei tassi di dispersione.

In particolare negli eventuali accorpamenti o riorganizzazione della rete formativa:

per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado l'indicazione di adottare, oltre il criterio di orizzontalità, anche quello di verticalità, nel senso di prevedere l'istituzione di Istituti Comprensivi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, corrisponde a criteri di natura pedagogico-didattica rivolti al miglioramento dei caratteri di progressività e di specificità nella continuità del percorso curricolare dall'infanzia alla preadolescenza;

per la scuola secondaria di secondo grado l'indicazione di prevedere Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, intesi non come somma indistinta di indirizzi, ma come ipotesi di omogeneità di filiere formative, anche afferenti ai diversi settori di ripartizione (Licei, Tecnici, Professionali), corrisponde:

- ad esigenze didattiche e organizzative di fondo, che attengono all'orientamento degli allievi ed alla costruzione del loro progetto di vita e, quindi, alle possibilità reali di passaggio tra diversi ordini di scuola in maniera consapevole;
- a stabilizzare gli organici, allargando gli ambiti di utilizzo delle classi di concorso afferenti a medesimi ambiti disciplinari;
- a favorire la formazione dei docenti, migliorando il passaggio di competenze didattiche da un ordinamento all'altro.

6.2. Criteri, parametri, procedure

Province e Comuni procedono al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra indicate ed i criteri di seguito riportati, previa acquisizione del parere obbligatorio, non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali. Le operazioni di dimensionamento devono essere predisposte da Province e Comuni tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con le istituzioni scolastiche, Uffici Scolastici Provinciali, organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato, al fine di favorire la massima partecipazione.

La riorganizzazione della rete scolastica, che investe sia il versante delle variazioni dimensionali delle istituzioni scolastiche sia quello della distribuzione sul territorio regionale, non può prescindere dalla formulazione di:

- **Un piano graduale per la perdita dell'autonomia degli istituti sottodimensionati** rispetto al parametro minimo previsto dal DPR 233/98 (500 alunni), a meno che non si evidenzino situazioni indispensabili e indilazionabili di opportunità (inversione di tendenza nelle iscrizioni, scuole presidio di formazione e legalità in aree difficili). La perdita dell'autonomia dovrà, comunque, essere prevista per gli istituti con meno di 300 alunni.
- **Assetto definitivo delle scuole medie annesse ai Conservatori musicali**, con accorpamento ad altra istituzione scolastica il più possibile funzionale alla qualità del servizio erogato, nell'interesse degli alunni e delle famiglie, in considerazione, tanto della diversità del comparto di appartenenza del personale docente ed ATA rispetto a quello delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica), quanto delle più recenti determinazioni assunte dal MIUR nel quadro del riordino del 1° ciclo d'istruzione disposto in attuazione dell'art. 64 della legge 133 del 2008;
- **Sdoppiamento o diversa articolazione degli istituti eccessivamente sovradimensionati** rispetto al parametro massimo (900 alunni). Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso l'impegno da parte degli istituti sovradimensionati, soggetti a verifica, ad attivare piani di autoriduzione del numero delle prime classi per rientrare nei parametri normativi.
- **Razionalizzazione dei punti di erogazione** del servizio (plessi, sezioni staccate, scuole coordinate, succursali), a partire da quelli maggiormente sottodimensionati o che, comunque, non comportino particolari difficoltà in ordine alla fruizione del fondamentale diritto all'istruzione.

Per "punti di erogazione del servizio" si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore.

I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 30 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 50 alunni. Nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, di norma, in presenza di almeno 45 alunni;
- negli istituti di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 20 alunni, con la previsione di un corso quinquennale.

Inoltre:

- le scelte relative a soppressioni o a nuove istituzioni dovranno rispondere ai bisogni formativi espressi dall'utenza ma anche essere coerenti con il modello di sviluppo dell'area su cui insistono le scuole;
- va evitata la frammentarietà dell'offerta con duplicazione e sovrapposizione di indirizzi che non permette un buon orientamento, con conseguenti flussi migratori degli alunni fra istituti e instabilità degli organici;
- l'istituzione o l'autorizzazione al funzionamento di nuovi indirizzi, deve **necessariamente** essere supportata da strutture già esistenti in cui allocare le classi, le attrezzature ed i laboratori in cui concretizzare l'offerta formativa;
- l'istituzione di CPIA autonomi può sopperire alla soppressione di istituzioni scolastiche sottodimensionate.

In particolare:

I Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Le Province, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, dovranno, a loro volta, attenersi ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel distretto formativo (ambito) di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori ;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole.

6.3. Indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa

Le proposte di Programmazione dell'Offerta Formativa, in funzione della costruzione di una rete formativa più organica e coerente, dovranno tener conto del profilo culturale delle diverse istituzioni scolastiche e costruire sedi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta formativa ed organizzazione della rete scolastica.

Nell'elaborazione delle proposte di programmazione del proprio territorio le Amministrazioni Provinciali dovranno considerare prioritario **l'interesse degli utenti** del servizio scolastico e garantire il diritto di scelta degli studenti e delle famiglie, ponendo al centro **l'obiettivo finale di rafforzamento e miglioramento qualitativo** dell'offerta formativa locale.

Le scelte e le proposte dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri generali di coerenza:

- efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta;
- stretto raccordo della programmazione territoriale con le esigenze e le dotazioni di edilizia scolastica;
- compatibilità con le risorse strutturali e strumentali esistenti o disponibili;

Scuole del primo ciclo e dell'infanzia; scuola secondaria di primo grado

In riferimento alla programmazione dell'offerta formativa di questo segmento formativo si suggerisce di:

- adottare negli eventuali accorpamenti o riorganizzazione della rete formativa, oltre il criterio di orizzontalità, anche quello di verticalità nel senso di prevedere la istituzione di Istituti Comprensivi di scuole primarie e secondarie di I grado; tale indicazione corrisponde a criteri di natura pedagogico-didattica rivolti al miglioramento dei caratteri di progressività e di specificità nella continuità del percorso curricolare dall'infanzia alla preadolescenza.

- nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

Scuole secondarie di secondo grado

Le variabili che definiscono le scelte per la programmazione dell'offerta formativa del secondo ciclo (istruzione, istruzione e formazione professionale con i possibili livelli di integrazione) sono più complesse e prevedono soluzioni maggiormente articolate.

Infatti, la configurazione degli istituti superiori dovrà coerentemente corrispondere allo sviluppo degli obiettivi che il sistema formativo si propone per questa fascia di età:

- qualità dell'offerta formativa per ogni ambito territoriale (reti di scuole, rapporto con la formazione professionale e le agenzie formative e produttive del territorio);
- qualità dell'offerta formativa sia all'interno di ogni unità scolastica (sostegno allo sviluppo delle scelte degli studenti) sia tra scuole afferenti al territorio (con la finalità dell'orientamento e

riorientamento, con flessibilità di passaggio tra diversi livelli di scolarità: istruzione liceale, tecnica e professionale). In tal modo, si combatte con maggiore efficacia la dispersione scolastica, facilitando i passaggi e non rendendo irreversibili le scelte educative precoci;

- qualità dell'apprendimento (potenziamento della dimensione unitaria dei bienni, sviluppo delle competenze nei quattro assi culturali: linguistico, logico-matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale).

Con riferimento a tali obiettivi, *le proposte di indirizzi o gli accorpamenti* devono essere realizzate cercando di razionalizzare le richieste delle istituzioni scolastiche, che premono per attivare il maggior numero possibile di indirizzi previsti dal nuovo ordinamento, anche per compensare le perdite derivanti dalla riduzione del numero delle discipline e delle ore di insegnamento.

Nella programmazione dell'Offerta Formativa, occorrerà, pertanto, tenere presenti i seguenti punti:

Attività di ricognizione

Attenta ricognizione della configurazione degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado, quali risultanti a seguito della riforma del 2° ciclo e delle successive confluenze, con l'obiettivo di pervenire, almeno nel medio periodo, ad un assetto che eviti inutili proliferazioni di indirizzi in funzione di una equa distribuzione nel territorio.

Razionalizzazione degli indirizzi

Prevedere, nell'assegnazione di nuovi indirizzi, rispetto alle 3 macrotipologie di istituti superiori (licei, tecnici, professionali):

- da una parte, l'accoglimento di richieste di confluenze motivate e sostenute sulla base della storia, delle strutture, delle competenze di ciascun Istituto;
- dall'altra, la possibilità di evitare giustapposizioni di indirizzi troppo differenti, ma di prevedere confluenze motivate dalla congruenza/affinità per ambiti di sapere, che possano consentire alla scuola di afferire anche alle diverse macrotipologie degli istituti superiori (es. liceo scientifico opzione delle scienze applicate, istituto tecnico settore tecnologico, istituto professionale settore industria e artigianato).

In tal modo, attraverso la congruenza di percorsi finalizzati e filiere formative, gli Istituti di Istruzione Superiore non risultino costruiti da una somma indistinta di indirizzi ma si sostanzino di competenze e di saperi congruenti finalizzati a potenziare l'elaborazione curricolare, la ricerca didattica, l'orientamento, disponendo anche di laboratori affini.

Inoltre, la congruenza per ambito di sapere favorisce la stabilità degli organici di scuola, lo sviluppo dei corsi post diploma coerenti, un più significativo rapporto con il territorio.

Il percorso di istruzione può incontrare ed integrarsi in spazi permessi dalla autonomia delle scuole e dalla flessibilità del curriculum con l'istruzione e formazione professionale dal primo biennio, in percorsi variamente integrati, fino ad attivare poli di alta formazione e ricerca (comprendente corsi di IFTS, percorsi di ITS, corsi di specializzazione superiore e di ricerca).

Caratterizzazioni territoriali e flessibilità dei criteri di programmazione

La differente densità di popolazione che caratterizza i territori prevede una significativa flessibilità nell'applicazione dei criteri per la programmazione:

- Nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.
- Nei centri di piccole dimensioni potrà rendersi necessario ricorrere all'attivazione o al potenziamento di istituti di istruzione superiore in grado di offrire una vasta gamma di indirizzi di studio anche in ambiti di diverso sapere.
- Nelle grandi città, si può invece prendere in considerazione la possibilità di indirizzare le istituzioni scolastiche per ambiti di sapere (es. per la cultura classica e linguistica, delle scienze sociali, scientifica, artistica, musicale, economica, tecnologica). Ovviamente, nelle grandi città sono presenti anche scuole che mantengono un solo indirizzo di studio.

Richieste di particolari indirizzi e criteri di accoglimento

L'attivazione di ulteriori indirizzi di Liceo Artistico presuppone una attenta verifica delle richieste delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla compatibilità territoriale, alla motivazione delle richieste, alle strutture di supporto.

Relativamente ai Licei musicali e coreutici, per la nuova istituzione, occorrerà tener conto delle limitazioni derivanti dalle indicazioni che saranno fornite a livello nazionale, nonché della localizzazione dei 3 licei musicali attivati a decorrere dall'a.s. 2010/2011. Ovviamente, occorrerà che l'eventuale proposta sia corredata di tutte le garanzie a tal fine necessarie (idoneità della sede e dei laboratori, presenza di adeguata strumentazione, convenzione con un Conservatorio di Musica ovvero con l'Accademia nazionale di danza, soddisfacimento di un'esigenza particolarmente avvertita nel territorio di riferimento, ecc.).

Per quanto riguarda l'attivazione dell'opzione Scienze applicate, è evidente che dovrà essere realizzata con l'opportuna gradualità, tenendo conto sia della distribuzione territoriale, sia delle opzioni già attivate con la confluenza, sia della disponibilità ed adeguatezza dei laboratori scientifico/tecnologici.

Va attentamente calibrata l'assegnazione di ulteriori percorsi di Liceo Linguistico, confluito, oltre che nei Licei, anche nei Tecnici nella precedente programmazione, per evitare duplicazioni e frammentazioni.

Anagrafe degli indirizzi

Vi è la necessità, al fine di una doverosa operazione di chiarezza (specie nei confronti dell'utenza), di eliminare, dall'anagrafe presente nel Sistema Informativo del Miur, tutti gli indirizzi di studio che per l'a.s. 2010/2011 non presentino classi in organico.

Si ritiene, inoltre, di confermare gli indirizzi presenti a seguito dell'operazione di confluenza, tranne nei casi di mancata attivazione degli stessi, ovvero di evidenti duplicazioni sul territorio.

Si fa riserva, comunque, di accogliere eventuali proposte di sostituire gli indirizzi attivati con altri meglio rispondenti e più coerenti con la vocazione e le competenze consolidate della scuola e con i bisogni del territorio e degli utenti, con richiesta adeguatamente motivata, nell'ambito dei relativi Piani provinciali.

Per tutti gli indirizzi di studio (e relative articolazioni) di cui dovesse essere proposta l'attivazione, occorrerà evitare duplicazioni e sovrapposizioni rispetto ad analoghi indirizzi già funzionanti (presso istituti statali e/o paritari) nel medesimo ambito territoriale, per evitare deleteri effetti di concorrenzialità tra più istituti.

Edilizia scolastica

In tutti i casi, ovviamente, sarà necessario che l'Ente locale competente si assuma gli oneri, specie sul piano dell'edilizia scolastica, necessari per portare a compimento tale operazione di riassetto.

E' fondamentale che la qualificazione dell'offerta passi anche attraverso un più razionale utilizzo delle strutture esistenti ed una programmazione coordinata dei nuovi investimenti finalizzata alla costruzione di una scuola di "qualità".

7. Criteri e parametri di dimensionamento e distribuzione dei CPIA

Il CPIA, una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, deve:

- essere dimensionata secondo i parametri previsti dal DPR 20 marzo 2009, n.81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale e efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'art. 64, comma 4, del citato decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008;

- realizzare un'offerta formativa finalizzata al conseguimento del titolo di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo di istruzione e al secondo ciclo in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici e organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni .

L'individuazione delle sedi ove istituire i CPIA deve avvenire tenendo conto dei criteri che precedono, specie per quanto riguarda il numero degli alunni frequentanti che consentono di rendere autonoma l'istituzione; per il numero degli alunni deve farsi riferimento a coloro che possono iscriversi: adulti in età lavorativa, anche immigrati, che non abbiano assolto all'obbligo di istruzione o che non siano in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore, nonché coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione.

Per l'educazione degli adulti, nelle more della definizione dell'iter parlamentare di approvazione dello schema di regolamento previsto dall'art.64 della legge 133/2008, occorrerà acquisire le proposte degli Enti locali in ordine all'attivazione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) a partire dall'a.s. 2011/2012, ai sensi dell'art.1, comma 632 della legge 296/2006 e del D.M. 25.10.2007.

La proposta dovrà contenere un esplicito impegno in ordine alla fornitura di una sede scolastica idonea e dei relativi arredi e dovrà, altresì, ipotizzare la rete territoriale presso cui l'offerta formativa sarà erogata, partendo dall'esperienza negli ultimi anni.

Poiché i CPIA saranno dotati di una propria autonomia, per la loro istituzione dovrà essere prevista una corrispondente riduzione di autonomie nell'ambito territoriale di riferimento, in aggiunta alle riduzioni previste per l'attuazione del Piano programmatico di contenimento della spesa pubblica ex art.64 della legge 133/2008, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di cui all'art. 1 del DPR 20 marzo 2009, n. 81.

Anche se le reti territoriali dovranno avere, di norma, un ambito provinciale, è possibile ipotizzare la istituzione di almeno 10 CPIA, da localizzare sulla base della consistenza della popolazione scolastica e dei criteri che saranno previsti nel Regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", in corso di definizione.

8. Percorsi di istruzione e formazione professionale

Il Regolamento di riordino degli Istituti professionali, approvato con D.P.R. n. 87/2010, stabilisce che gli stessi fanno parte dell'istruzione secondaria di II grado, che i relativi percorsi hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore. Si ribadisce, altresì, che gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del Decreto legislativo n.226/2005, ai fini del conseguimento della qualifica e del diploma professionale. Il passaggio al nuovo ordinamento, già in atto dall'anno scolastico 2010-2011, prevede che, ai fini della realizzazione dell'offerta coordinata tra percorsi di istruzione degli Istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale, siano concordate specifiche intese tra il MIUR, il MEF e le Regioni per sperimentare nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali.

Il decreto 15 giugno 2010, adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e della Politiche sociali, ha recepito l'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2) del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, definendo il percorso di passaggio al nuovo ordinamento nell'attuale fase transitoria.

La Regione Puglia, alla pari della quasi totalità delle Regioni, attesa la complessità della riforma e la necessità di avere a disposizione un periodo di tempo più ampio per organizzare concretamente l'offerta coordinata dei percorsi di istruzione professionale e di IeFP, oltre che per un imprescindibile approfondimento della sostenibilità finanziaria complessiva del sistema di istruzione e formazione professionale nei suoi raccordi con l'istruzione professionale di Stato, ha ritenuto di optare, con DGR n.1815 del 4 agosto 2010, pubblicata sul BURP n. 138 del 25.8.2010, per l'anno scolastico 2010/2011, per il regime surrogatorio, allo scopo di assicurare comunque la continuità dell'offerta formativa, rinviando ogni valutazione in merito all'adottabilità a sistema di un regime di sussidiarietà, puro o integrato, all'anno scolastico 2011/2012.

La messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale regionale richiede ulteriori atti del MIUR d'intesa con le Regioni, che sono in corso di elaborazione:

- a) il Piano di lavoro di cui all'Accordo del 29 aprile 2010 citato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi all'offerta formativa, all'orario annuale e articolazione dei percorsi formativi, ai profili professionali e standard formativi, ai docenti, alla valutazione e certificazione, alle strutture e servizi;
- b) la definizione delle Linee guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies, della Legge n. 40/2007, al fine di realizzare organici raccordi tra gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale, individuando a tal fine modelli organizzativi di coordinazione e integrazione.

Tuttavia, a partire dalla programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2011/2012, l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale erogata dagli Istituti Professionali sarà definita dalla Regione Puglia in regime di sussidiarietà, in un quadro organico e unitario con l'offerta di istruzione e formazione professionale regionale erogata dagli Enti di formazione accreditati per l'obbligo di istruzione, ai sensi dell'Intesa del 20 marzo 2008, come parte del sistema educativo ed a garanzia di un ampliamento e una differenziazione dell'offerta formativa.

La Regione, nell'esercizio della sua esclusiva competenza in materia, **disciplinerà con legge** l'avvio a regime, a partire dal prossimo anno scolastico 2011/2012, del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Nelle more di una disciplina legislativa regionale e dell'adozione delle Linee guida da parte del MIUR, nell'atto di programmazione dell'offerta formativa di competenza della Giunta regionale, al

fine di rendere chiara e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento delle iscrizioni per il prossimo anno, saranno disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli Istituti professionali, con particolare riferimento all'attuazione delle 21 qualifiche di livello nazionale di cui all'Accordo del 29 aprile 2010, alle tabelle di corrispondenza con le qualifiche del previgente ordinamento, all'esame finale, ai crediti e al passaggio tra gli ordinamenti, alle indicazioni generali per i raccordi con la FP regionale attraverso accordi territoriali per l'integrazione tra le Istituzioni scolastiche e gli Enti di formazione accreditate.

La Regione, in collaborazione con l'USR Puglia, effettuerà una ricognizione degli Istituti professionali che, nella loro autonomia, deliberino di realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario.

I percorsi di istruzione professionale quinquennali e di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali, potranno confluire in un'unica filiera formativa, fino ad attivare poli di alta formazione e ricerca.

9. Offerta di Istruzione Tecnica Superiore

La Regione, al fine di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e di corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, in possesso di specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro, ha ritenuto strategico innovare l'offerta di formazione alta, specialistica e superiore in Puglia, implementando in modo progressivo sul territorio un'offerta stabile ed articolata in grado di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo.

Pertanto, nell'ambito della programmazione 2007/2010, facendo riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei e alle aree tecnologiche di cui all' art. 7 del DPCM 25 gennaio 2008, ha autorizzato la costituzione di n° 3 ITS, di cui n.2 nell'Area "Nuove Tecnologie per il made in Italy" - Settori "Meccanica" e "Produzioni agroalimentari" e n.1 nell'Area "Mobilità sostenibile"- Settore Aeronautica.

Nella futura programmazione 2011-2013, in linea con le politiche di sviluppo regionale, potrà essere prevista l'attivazione di ulteriori ITS, nell'ambito delle Aree Tecnologiche previste dal predetto DPCM, ispirata anche a criteri di razionale distribuzione territoriale dell'offerta, compatibilmente con la disponibilità della spesa.

10. Tempi e modalità di attuazione

Per consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico 2011/2012, il piano di articolazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa deve essere approvato dalla Giunta Regionale entro e non oltre il **20 dicembre 2010**.

La Giunta approva il piano di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte formulate dalle Province in coerenza con gli indirizzi di programmazione e con i criteri generali indicati nelle presenti linee guida.

Al fine di pervenire alle proposte di dimensionamento e di offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione professionale, le Amministrazioni provinciali attivano nel processo programmatico la partecipazione dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del personale della scuola, delle realtà economiche e sociali.

Con questo obiettivo, le Province promuoveranno incontri con i Comuni e le Istituzioni scolastiche per valutare le proposte ed acquisiranno la documentazione prodotta dagli organismi interessati.

I piani sono approvati dalle Amministrazioni provinciali e trasmessi alla Regione ed all'Ufficio Scolastico Regionale entro il **20 novembre 2010**.

La Regione, acquisiti dall'Ufficio Scolastico Regionale il parere e gli eventuali rilievi in ordine alla coerenza delle proposte comunali e provinciali trasmesse, prende atto dei Piani Provinciali e Comunali e delibera il piano regionale di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa entro il **20 dicembre 2010**.

Il presente allegato si compone di n.15 pagine
Il Dirigente del Servizio
Dott. Rosa Dimita